

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Dichiarazione dei redditi per il trust commerciale***

di Angelo Ginex



In via generale, all'interno del nostro ordinamento giuridico, il **trust** è stato legittimamente introdotto per la prima volta con la **L. 364/1989**, dando in tal modo esecuzione alla ratificata **Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985**.

Tuttavia, l'istituto del *trust* riceveva il suo primo **impianto disciplinare** circa il relativo **trattamento fiscale**, ai fini dell'**applicazione delle imposte dirette e indirette**, solo con la **Legge finanziaria per l'anno 2007 (L. 296/2006)**, la quale, contribuendo a colmare, seppur parzialmente, la lacuna normativa nell'**ordinamento tributario nazionale in materia di trust**, è intervenuta sull'[articolo 73 Tuir](#) ed ha stabilito che il *trust* deve essere incluso nel **novero dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires)**.

A tal proposito, la citata Legge finanziaria, andando a modificare l'[articolo 73 Tuir](#), ha riconosciuto al **trust autonoma soggettività tributaria** ed ha, per questo, riformato le tre categorie di **soggetti passivi ai fini Ires**:

1. i *trusts* **residenti nel territorio dello Stato** che hanno per **oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**;
2. i *trusts* residenti nel territorio dello Stato che **"non" hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**;
3. i *trusts*, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**.

Non solo, è d'uopo evidenziare che la norma permette di qualificare il *trust*, **dal punto di vista soggettivo**, quale **ente commerciale residente**, oppure **ente non commerciale residente**, o ancora **ente non residente che svolga o meno attività commerciale**, il che andrà ad incidere inevitabilmente sui **redditi rilevanti** ai fini del relativo trattamento fiscale.

In tale contesto, non sono mancate le **elaborazioni interpretative fornite in materia dall'Amministrazione finanziaria** la quale, con molteplici circolari - tra le quali, la più recente,

la [circolare AdE 34/E/2022](#) - ha offerto taluni chiarimenti sul **regime fiscale applicabile ai trusts ai fini dell'imposizione diretta e indiretta**.

Detto ciò, ai fini della **tassazione diretta**, vengono individuate principalmente, da un punto di vista fiscale, **due tipologie di trust**:

- il **trust con beneficiari di reddito individuati**, ai quali vengono attribuite quote di reddito conseguito per trasparenza (il c.d. **trust trasparente**);
- il **trust senza beneficiari di reddito individuati**, il cui reddito resta imputato in capo allo stesso trust, quale soggetto passivo Ires (il c.d. **trust opaco**)

Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha contemplato la possibilità che un *trust* possa essere **al contempo opaco e trasparente** – ovvero, **misto** – nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda che una **parte del reddito** del *trust* venga **accantonata a capitale** e l'altra parte sia **attribuita ai beneficiari**.

In tale contesto, ai fini della **determinazione del reddito prodotto dal trust** (sia esso opaco, trasparente oppure misto) si applicano le regole fiscali previste **in base alla natura, "commerciale" o "non commerciale", dell'attività prodotta dal trust**.

Con specifico riferimento al **trust "commerciale"** residente nel territorio dello Stato, il reddito conseguito è determinato secondo le **regole** previste per gli **enti commerciali** di cui agli [articoli 81 e ss. Tuir](#). Invece, nel caso di **trust "commerciale" non residente**, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell'[articolo 151 Tuir](#).

Sul carattere commerciale dell'attività oggetto del *trust*, è d'uopo evidenziare che esso, nella ipotesi in cui il *trust* svolga **un'attività riconducibile ad una di quelle di cui all'[articolo 2195 cod. civ.](#)**, si afferma a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa; viceversa, per **accertare il carattere dell'attività esercitata dal trust**, al fine di poterlo qualificare ai fini fiscali come *trust* "commerciale", è necessario verificare che vi sussistano i **requisiti normativi dell'organizzazione tipica di un'attività d'impresa**.

Dunque il *trust* commerciale, indipendentemente dalla natura trasparente, opaca o mista, è tenuto – al pari di tutti gli altri soggetti passivi Ires – a determinare il proprio reddito e, di conseguenza, a **presentare annualmente la relativa dichiarazione dei redditi**, nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires, mediante compilazione del **"Modello unico Redditi SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati"**, verificando preliminarmente **se esistono o meno beneficiari individuati** e, per l'effetto, **indicando nel frontespizio del modello la tipologia di trust** di cui si sta presentando la relativa dichiarazione (trasparente, opaco o misto).

Nel dettaglio, ai fini dell'**indicazione della tipologia di trust**, nella **casella "Trust"** va riportato il **codice 1** per il **trust opaco**, il **codice 2** per il **trust trasparente** e il **codice 3** per il **trust misto**.

Non solo, si evidenzia che in capo al **trust "commerciale"** si ricollegano una serie di **altri**

**obblighi** a carattere contabile-fiscale in quanto il *trust*, che esercita attività d'impresa, è altresì **soggetto passivo Iva**, e per questo tenuto alle regole relative all'applicazione dell'imposta, ed è sempre **soggetto passivo Irap**, ai sensi del **D.Lgs. 446/1997**, anche quando trasparente.

Peraltro, si aggiunge che il *trust* "commerciale" è **soggetto obbligato** alla **tenuta delle scritture contabili**, ex [articolo 13 D.P.R. 600/1973](#), per l'attività commerciale svolta in via esclusiva o non esclusiva.

Con particolare riferimento alla **compilazione del Modello Redditi SC**, laddove si tratti di un ***trust* trasparente** si dovrà determinare il reddito, senza liquidare l'imposta, compilando la **sezione I del quadro PN del "Modello unico SC"**, e si procederà ad **imputare il reddito conseguito**, indipendentemente dall'effettiva percezione, **ai beneficiari individuati secondo le rispettive "quote di partecipazione"**, compilando la relativa **sezione VII del quadro PN**.

Di poi, i **beneficiari di reddito del *trust***, dovranno a loro volta indicare i redditi percepiti - che, si badi, per disposizione di legge sono qualificati come **redditi di capitale** - nel proprio **"Modello Unico Pf"**, compilando la **sezione I-B del quadro RL**.

Viceversa, laddove si tratti di un ***trust* opaco** la **tassazione del reddito avrà luogo in capo allo stesso *trust***, il quale sarà chiamato a determinare il proprio reddito e ad assolvere la relativa obbligazione d'imposta, compilando il **quadro RN del "Modello unico SC"**.

Poi, nel caso di ***trust* commerciale misto**, la parte di reddito non attribuita ai beneficiari e soggetta ad Ires, sarà **imputata al *trust*** e dovrà essere indicata nel **quadro RN del "Modello unico SC"**, mentre la parte di reddito e degli altri importi **attribuita ai beneficiari**, sarà imputata a quest'ultimi e sarà indicata nel **quadro PN del "Modello unico SC"**.

Da ultimo, qualora il ***trust* commerciale** detenga **investimenti all'estero** e **attività estere di natura finanziaria** suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in sede di **dichiarazione dei redditi** si dovrà procedere anche con la compilazione del **quadro RW**, conformemente alla disciplina degli **obblighi di monitoraggio fiscale**. L'**obbligo di compilazione** del quadro RW sussiste anche in capo ai **beneficiari di un *trust* trasparente** con riferimento alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi.